

INDICE N. 2/2024

ROSSANA ORTU Testimonianze dai <i>Libri Augurum</i> in tema di dittatura	3
ELLA HERMON Des <i>res</i> et la natura aux <i>res naturales</i>	23
BEATRICE SERRA Data protection and the catholic church. Notes on the Italian experience six years after the definitive application of the GDPR	52
SERGEY V. STEPANENKO - VIKTORIIA D. FILIPPOVA - VALENTINA O. BONIAK - TATIANA V. MALAKHOVA - OLENA V. KRAVCHENK Development of the mechanism of public administration in Ukraine: Organisational and legal aspects	83
MARINA DI LELLO FINUOLI La risposta penale agli abusi economico-affettivi nei confronti delle persone anziane	105
GIANMARCO SIGISMONDI – NICOLA BERTI Abusi edilizi e doppio binario sanzionatorio	137

RASSEGNA

Solidarietà e sostenibilità: tra diritto positivo e politica del diritto
Laboratorio dei ricercatori Biancamaria Spricigo
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università Cattolica di Milano

CALOGERO MICCICHÈ Presentazione	181
CATERINA BENINI Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. <i>global carbon majors</i> : riflessioni internazionalprivatistiche a margine della <i>climate change litigation</i>	183
ELENA GABELLINI Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe	210

GIULIA SCHNEIDER 232
La competitività dei mercati dei capitali sostenibili: prime riflessioni sui
rimedi di private enforcement ai danni da greenwashing

CHIARA PRUSSIANI 273
Bisogni sociali e finalità di tutela nella prospettiva delle strette relazioni di
vita

IVAN LIBERO NOCERA 302
Per una maggiore autonomia testamentaria nella prospettiva di una
biunivoca solidarietà endofamiliare

ELENA GABELLINI*

Note sul contenzioso climatico e le azioni di classe**

English title: *Notes on Climate change litigation and class actions*
DOI: 10.26350/18277942_000176

Sommario: 1. Introduzione. 2. Il concetto di climate change litigation. 3. L’oggetto del giudizio di classe e suoi riflessi con riguardo al contenzioso climatico. 4. Il problema della omogeneità dei diritti. 5. Il limite temporale di applicazione delle azioni di classe: alcune suggestioni. 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Quando si parla di *climate change litigation* si fa riferimento – prendendo in prestito le parole di Giuseppe Chiovenda utilizzate per altre ragioni – a una delle scene «più agitate e complesse della vita sociale»¹ odierna. Infatti, il cambiamento climatico produce effetti sempre più tangibili sulla vita degli individui e della collettività.

Per tale ragione, negli ultimi anni, e in particolare a livello internazionale, si è assistito a una vera e propria proliferazione di detti contenziosi, chiara espressione di come il processo «non galleggi più, alto, al di sopra della società, ma vi si mescoli perennemente, tendendo a registrare le istanze che dal basso si originano, circolano, reclamano accoglimento a livello ufficiale»².

* Università degli Studi di Bologna (elena.gabellini4@unibo.it). Si precisa che “La pubblicazione è stata realizzata da ricercatrice con contratto di ricerca cofinanziato dall’Unione europea - PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. e del D.M. 10 agosto 2021 n. 1062”.

** Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review* e riprende, sviluppandola e aggiornandola, la relazione tenuta nella prima edizione del laboratorio dei ricercatori del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano “Biancamaria Spricigo” dedicata al tema «*Solidarietà e sostenibilità. Tra diritto positivo e politica del diritto*». La mia relazione si colloca all’interno del seminario «*Il diritto internazionale privato nel contenzioso relativo agli effetti del cambiamento climatico*».

¹ G. CHIOVENDA, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in ID., *Saggi di diritto processuale civile I (1894-1937)*, rist., Milano, 1993, p. 380, il quale utilizzava questa espressione per qualificare il ruolo politico-sociale del processo civile messo in luce nell’opera di Rodolfo Jhering.

² P. GROSSI, *Il diritto nella storia dell’unità d’Italia*, Napoli, 2012, p. 57; per un’ampia analisi si veda anche A. CARRATTA, *La «funzione sociale» del processo civile, fra XX e XXI secolo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2 (2017), p. 579 ss.; pone in evidenza questo

Infatti, il ricorso al processo in questa materia è soprattutto il frutto degli insuccessi del diritto sostanziale nel prevedere sistemi vincolati per l'adozione di misure di mitigazione e di adattamento del cambiamento climatico, il quale, oltre a mettere in pericolo gli ecosistemi, nel breve tempo, pone a repentaglio le situazioni soggettive dei singoli³.

Per siffatta ragione, come dimostra anche l'affine esperienza del contenzioso ambientale⁴, nei tempi odierni, si assiste alla necessità di reagire ai danni climatici con strumenti di tutela realmente efficaci anche al fine di prevenire la loro realizzazione.

Le azioni di classe possono essere uno strumento in grado di garantire detto obiettivo, poiché, come è stato condivisibilmente osservato⁵, la loro finalità è quella di fungere da deterrente per le imprese⁶, a livello economico e pure di opinione pubblica, favorendo un aumento dei controlli interni⁷.

Tuttavia, all'interno del nostro ordinamento, sino a poco tempo fa, detto strumento trovava, oltre che una circoscritta, anche una non incisiva applicazione: infatti, l'azione di classe, prima della legge del 12 aprile 2019, n. 31, era uno strumento volto alla protezione dei diritti dei consumatori, quindi era impossibile pensare a una sua attuazione in campo climatico o

percorso con riguardo al diritto al clima A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, Napoli, 2022, p. 33 ss.

³ Sul punto chiaramente A. PISANÒ, cit., p. 80 ss. Per una visione complessiva A. VIVIANI, *Climate change litigation: quale responsabilità per l'omissione di misure idonee a contrastare i cambiamenti climatici?* in *Ambiente e sviluppo*, 7 (2020), p. 599 ss., il quale osserva come spesso lo scopo di tali iniziative giudiziarie sia la loro risonanza mediatica.

⁴ Per una analisi di tale profilo, si vis E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia in materia ambientale e climatica: le azioni di classe*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4 (2022), p. 1105 ss.

⁵ Come ribadiscono anche recentemente, B. SASSANI - A.D. DE SANTIS, *L'inammissibilità dell'azione di classe consumeristica e il non «possumus» della Cassazione*, in *Foro it.*, I (2023), c. 159; C. CONSOLO, *L'azione di classe trifasica inserita all'interno del c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2 (2020), p. 719; A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008, p. 53 ss.

⁶ N. LIPARI, *Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2 (2018), p. 637 ss., in part. 643 ss., il quale riconosce che «l'impresa deve porsi il problema della sua socialità (e non a caso si parla di bilancio di sostenibilità, di responsabilità sociale dell'impresa) nel corrente modo di svolgimento della propria attività»; sul punto per una visione comparata N. TROCKER, *Le class action negli Stati Uniti: lo stato dell'arte*, in V. BARSOTTI, F. DE DOMINICIS, G. PAILLI e V. VARANO (a cura di), *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, Torino, 2020, p. 182.

⁷ Più in generale, W. B. RUBENSTEIN, *Why enable litigation? A positive externalities theory of the small claims class action*, in *University of Missouri-Kansas City Law Review*, Vol. 74, 2006, p. 1 ss., reperibile in *www.ssrn.com*, secondo cui il contenzioso di classe costituisce un bene pubblico, in quanto capace di stimolare esternalità positive che vanno a beneficio anche dei soggetti estranei al gruppo dei danneggiati.

meglio in quello ambientale⁸, così come dimostravano le limitate applicazioni allora presenti.

Infatti, sotto la vigenza della precedente disciplina era stata paventata la possibilità di poter far ricorso alle azioni di classe solo con riguardo al danno provocato nell'ambito dell'esecuzione di contratti conclusi mediante moduli e formulari⁹.

In tale contesto interpretativo, vi era stata anche una pronuncia del Tribunale di Roma, che, nel 2013¹⁰, aveva dichiarato ammissibile l'azione di classe promossa da alcuni cittadini nei confronti del Comune di residenza, in ragione del fatto che gli attori avevano agito facendo valere il rapporto di utenza del servizio di somministrazione dell'acqua potabile.

Tali problemi applicativi sono oggi superati: infatti, la disciplina delle azioni di classe dovrebbe essere potenzialmente idonea ad accogliere i più importanti contenziosi di massa¹¹. Le sue possibilità applicative, però, devono misurarsi con le peculiarità concernenti la sua struttura e in particolare con la natura della situazione giuridica che può essere tutelata. Infatti, quando si parla di clima, così come di ambiente¹², si invocano posizioni giuridiche diversificate: si tratta di due settori in cui entrano in

⁸ Si tratta di due termini che non devono essere sovrapposti, come osserva M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della «giustizia climatica»*, in *DPCE online* <http://dx.doi.org/10.57660/dpceonline.2020.965>, 2 (2020), p. 1345 ss.

⁹ G. ALPA, *L'azione collettiva risarcitoria. Alcune osservazioni di diritto sostanziale*, in *Contratti*, 6 (2008), p. 551 ss., il quale ha proposto di applicarla nell'ipotesi di contraenti trasportati con un mezzo rivestito di amianto.

¹⁰ Trib. Roma, (ord.), 2 maggio 2013, in *Onelegale*, ([https://www.wolterskluwer.com/it-it/solutions/one/onelegale?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=IT-SEM-GoogleAds-Performance-Legale-\[SEARCH\]BrandPuro&gad_source=1&gclid=CjoKCQjw3Za-yBhDRARIsAPWzx8oURbrol54WJAiEMGOHMsy2jvPO659Q2AHetSFxJZFmJsGbQM06t5AaAhXbEALw_wcB](https://www.wolterskluwer.com/it-it/solutions/one/onelegale?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=IT-SEM-GoogleAds-Performance-Legale-[SEARCH]BrandPuro&gad_source=1&gclid=CjoKCQjw3Za-yBhDRARIsAPWzx8oURbrol54WJAiEMGOHMsy2jvPO659Q2AHetSFxJZFmJsGbQM06t5AaAhXbEALw_wcB) - ultimo accesso 7 maggio 2024).

¹¹ In verità, detta disciplina, almeno per quanto riguarda l'istituto dell'azione collettiva inibitoria, ha già trovato una prima applicazione. Infatti, undici individui, nel luglio 2021, hanno promosso una azione inibitoria collettiva contro Acciaierie Italiane (ex Ilva) volta a ottenere un'ingiunzione per la protezione dei «diritti omogenei» dei residenti di Taranto e dei comuni limitrofi. In particolare, i ricorrenti hanno richiesto la protezione del loro diritto alla salute, del loro diritto alla serenità e tranquillità nella conduzione delle loro vite e del loro diritto al clima. Per un'ampia disamina si veda A. PISANÒ, *Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactis: Italy National Report*, p. 12 ss., consultabile in www.biicl.org/documents/12147_global_perspectives_on_corporate_climate_legal_tactics_italy_national_report_v1.pdf (ultimo accesso 7 maggio 2024).

¹² D. BONATO, *La tutela dell'ambiente secondo la l. n. 349 del 1986*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, p. 314 ss.; C. SALVI, *La tutela civile dell'ambiente: diritto individuale o interesse collettivo?*, in *Giur. it.*, 5 (1980), c. 868 ss.; P. MADDALENA, *Il diritto all'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse generale della collettività*, in *Cons. Stato*, 3 (1983), p.

gioco beni idonei a soddisfare più pretese reciprocamente incompatibili e, al contempo, in grado di proiettare la loro lesione, oltre che sulle posizioni giuridiche di singoli soggetti, anche su cerchie indeterminate e indeterminabili di soggetti interessati, fino alle future generazioni.

Dunque, nelle pagine che seguono, è mio intento verificare se e come le azioni di classe possano costituire, all'interno del nostro ordinamento, uno strumento utile per far fronte ai danni causati dal cambiamento climatico.

2. Il concetto di *climate change litigation*

Prima di verificare se la disciplina interna delle azioni di classe possa offrire adeguata tutela alle situazioni giuridiche soggettive violate dai cambiamenti climatici, è necessario definire cosa si intenda con l'espressione *climate change litigation*.

Con essa si fa riferimento a un'ampia categoria di ipotesi¹³, che si differenziano per ampiezza delle tipologie di azioni, di titoli, di domande e di parti processuali¹⁴.

Con riguardo a questo ultimo aspetto, è possibile distinguere il contenzioso climatico fra Stati¹⁵ da quello in cui gli attori sono privati cittadini.

In relazione a questa ultima fattispecie, si devono ulteriormente differenziare le azioni contro lo Stato o gli enti pubblici (le c.d. *public climate change litigations*)¹⁶ da quelle contro le imprese (le c.d. *private climate change litigations*)¹⁷.

427 ss.; pone in evidenza la differenza con l'ambiente, M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico*, in AA. VV., *Dig. disc. pubbl. [Agg.]*, Torino, 2021, p. 69.

¹³ Come pone in luce S. MARINO, *La climate change litigation nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 4 (2021), p. 899 ss.; A. HENKE, in S. VINCRE – A. HENKE, *Il contenzioso «climatico»: problemi e prospettive*, in *Riv. BioDiritto*, 2 (2023), p. 139.

¹⁴ Per un interessante affresco di tutte queste distinzioni si rinvia a G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4 (2021), p. 1278 ss.

¹⁵ Paventata da alcuni piccoli Stati insulari del Pacifico che rischiavano di scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare, come riporta S. MELJEAN-DUBOIS, *Climate change litigation*, in *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*, June (2019), §§ 14 ss.

¹⁶ G. GANGULY, J. SETZER, V. HEYVAERT, *If at First you Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journ. Legal St.*, (2018), p. 1 ss., consultabile in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3360558 (ultimo accesso 7 maggio 2024).

¹⁷ A. FOERSTER, *Climate justice and corporations*, in *King's Law Journ.*, vol. 30 (2019), reperibile in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3452389 (ultimo accesso 7 maggio 2024).

Rientrano nella prima categoria sia le azioni intentate contro gli Stati in base ad obblighi internazionali, convenzionali o unionali assunti sia quelle fondate su clausole generali di responsabilità civile¹⁸. Diversamente, fanno parte della seconda ipotesi le domande promosse contro le imprese inquinanti per presunte violazioni dei diritti umani e le azioni con cui lo Stato intende recuperare dall'impresa i costi conseguenti alla bonifica ambientale¹⁹.

Le domande intentate contro le società private per asserite violazioni di posizioni giuridiche soggettive si fondano sull'assunto che l'attività dei c.d. *Global Carbon Majors* contribuisce, in modo attivo e omissivo, al cambiamento climatico, danneggiando conseguentemente i diritti dei soggetti privati richiedenti tutela giurisdizionale. In tal caso, il clima, da oggetto della domanda, diviene un elemento della fattispecie dei diritti di cui, di volta in volta, si chiede la tutela²⁰.

Prescindendo dal nostro dettato costituzionale, il quale esplicitamente afferma che l'iniziativa economica «non può svolgersi [...] in modo da creare danno alla salute e all'ambiente» (art. 41), numerosi testi legislativi europei pongono in relazione il cambiamento climatico e l'impatto che esso provoca sulla vita umana e sui diritti fondamentali dell'uomo²¹. In tal senso si pone, ad esempio, lo schema proposto dal *Center for international Environmental Law*, dove si fa riferimento alla lesione, per tale causa, di un gran numero di diritti, quali, ad esempio, quello alla vita, alla salute, all'acqua ma anche allo stile di vita e al diritto di proprietà²².

Negli ultimi anni i contenziosi promossi contro le imprese inquinatrici hanno avuto uno sviluppo esponenziale²³. Fra essi si può ricordare la nota

¹⁸ Sul punto ampiamente M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico*, cit., p. 66.

¹⁹ Se tale distinzione connota la disciplina delle *climate change litigations*, bisogna rilevare che recentemente è stata intentata anche un'azione (Alta Corte Giust. Londra, 12 maggio 2023, causa *ClientEarth c. Shell PLC e altri*, in *Foro it.*, IV (2024), c. 45 ss., con nota di S. BRUNO e M. MANNA) nei confronti degli amministratori di una società privata per non avere approvato un piano strategico idoneo a gestire i rischi climatici.

²⁰ Come pone in luce J. PEEL – H.M. OSOFSKY, *A Right Turn in Climate Change Litigation?*, in *Trans. Env. Law*, 7 (2018), p. 38 e p. 55 ss.; E. GUARNA ASSANTI, *Il ruolo innovativo del contenzioso climatico tra legittimazione ad agire e separazione dei poteri dello Stato. Riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Federalismi.it*, 17 (2021), p. 66 ss.

²¹ Per una esaustiva analisi si rinvia a A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., p. 114 ss.

²² Come ricordano S. VINCRE, in S. VINCRE – A. HENKE, *Il contenzioso «climatico»*, cit., p. 143.

²³ In un primo momento essi hanno avuto numerose difficoltà ad imporsi; per una panoramica S. MCINERNEY- LANKFORD, *Climate Change and Human Rights: An Introduction to Legal Issues*, in *Harvard Environmental Law Review*, Vol. 33 (2009), p. 431 ss.

vicenda *Llyula c. RWE AG*²⁴, nella quale un cittadino peruviano aveva adito il giudice tedesco contro un importante colosso dell'energia, al fine di far dichiarare la responsabilità di quest'ultimo, che ancora non aveva rinunciato all'uso del carbone, per il surriscaldamento globale e conseguentemente per aver messo in pericolo la sua proprietà. Nello specifico, oggetto della domanda era il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nelle spese per erigere delle fortificazioni volte a contenere le acque di un lago²⁵. Si può altresì ricordare la vicenda *Smith v. Fonterra Co-Operative Group Limited*²⁶, promossa da un cittadino della Nuova Zelanda contro diverse imprese ritenute responsabili dei gas serra, tra cui un caseificio, una centrale elettrica e una raffineria di petrolio. Infine, si può menzionare anche la nota sentenza dell'*Hague District Court* che ha condannato la società *Shell* a ridurre le emissioni globali di CO₂ del 45% entro il 2030²⁷.

Nel nostro ordinamento, invece, oltre al noto caso, esulante, però, dal tipo di contenzioso citato, «Giudizio universale»²⁸, conclusosi recentemente

²⁴ Per la ricostruzione dell'intera vicenda, si veda https://climate-laws.org/geographies/germany/litigation_cases/luciano-lliuya-v-rwe (ultimo accesso 7 maggio 2024); per una approfondita analisi E. D'ALESSANDRO, *Climate change litigation, ovvero la nuova frontiera della tutela giurisdizionale: il processo come strumento per combattere i cambiamenti climatici*, in *Le pag. de l'aula civ.*, 2 (2020), p. 51 ss.

²⁵ Sul tema, C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. Global Carbon Majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, in questa rivista, che ho avuto l'opportunità di leggere per gentile concessione dell'autrice.

²⁶ Per la ricostruzione della vicenda, https://climate-laws.org/geographies/new-zealand/litigation_cases/smith-v-fonterra-co-operative-group-limited (ultimo accesso 7 maggio 2024).

²⁷ *The Hague District Court*, 26 maggio 2021, disponibile in <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339> (ultimo accesso 7 maggio 2024).

²⁸ La causa denominata «Giudizio universale» riguarda una controversia intentata da alcune associazioni che si occupano di tutela dell'ambiente e da un folto gruppo di privati contro lo Stato italiano, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità custodiale. In particolare, gli attori chiedono, in via principale, di accertare la responsabilità ex art. 2043 CC o, in via subordinata, ex art. 2051 CC dello Stato italiano e per l'effetto condannarlo all'adozione di ogni necessaria iniziativa volta all'«abbattimento, entro il 2030, delle emissioni nazionali artificiali di CO₂ nella misura del 92% rispetto ai livelli del 1990, ovvero in quell'altra, maggiore o minore, in corso di *causa accertanda*». Per una visione completa della causa, si veda il link <https://giudiziouniversale.eu/la-causa-legale/> (ultimo accesso 7 maggio 2024); diversamente, per un'ampia disamina critica, G. PULEIO, *Rimedi civilistici e cambiamento climatico antropogenico*, in *Persona e mercato*, 3 (2021), p. 491 ss.

con una pronuncia di rigetto²⁹, si deve ricordare che nel maggio scorso è stata intentata da una ONG e da un gruppo di privati cittadini, dinanzi al Tribunale di Roma, una causa contro una società leader nel settore energetico (ENI), nonché contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., in qualità di azionisti che eserciterebbero un'influenza dominante sulla società energetica. Gli attori hanno chiesto al giudice di dichiarare la responsabilità solidale dei convenuti per presunti danni alla salute, alla proprietà e, più in generale, alla qualità della vita, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi ricorrenti per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico.

Gli attori hanno anche formulato una domanda di condanna nei confronti dei convenuti, affinché questi ultimi limitino il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di gas serra in atmosfera in maniera tale che le emissioni vengano ridotte di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020³⁰. Questo genere di contenziosi³¹, specialmente con riguardo ai profili inerenti alla richiesta di risarcimento del danno³², pur non ponendo rilevanti problemi sotto il profilo della giustiziabilità delle situazioni soggettive azionate e quello della legittimazione ad agire³³, come invece si

²⁹ Trib. Roma, 26 febbraio 2024, consultabile in [https://www.ambien-
tediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-roma-sez-2-civile-26-febbraio-2024/](https://www.ambien-
tediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-roma-sez-2-civile-26-febbraio-2024/) (ultimo
accesso 7 maggio 2024), il quale ha respinto le domande attoree rilevando il difetto
assoluto di giurisdizione, dando atto del fatto che, attraverso un'azione risarcitoria
extracontrattuale, gli attori hanno cercato di imporre giudizialmente scelte politiche
riservate al legislatore e all'esecutivo per il raggiungimento degli obiettivi assunti a livello
internazionale ed europeo (nel breve e lungo periodo).

³⁰ La documentazione relativa a questa causa è consultabile presso il sito internet della
società al seguente link: [https://www.eni.com/it-IT/media/causa-eni-greenpeace-
recommon.html](https://www.eni.com/it-IT/media/causa-eni-greenpeace-
recommon.html) (ultimo accesso 7 maggio 2024). Per un'ampia disamina, si veda anche
A. PISANÒ, *Global Perspectives on Corporate Climate Legal Tactis: Italy National
Report*, cit., p. 6 ss.

³¹ Essi, peraltro, assumo spesso connotati transfrontalieri, creando numerose difficoltà
applicative, come pone in luce C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile*, cit., par. 6
ss.

³² Un discorso diverso, invece, deve essere svolto qualora i ricorrenti proponessero alla
società privata una domanda di riduzione delle emissioni. In tale caso, così come si
verifica qualora la domanda sia rivolta contro i governi generalmente si sostiene che non
spetta al potere giurisdizionale plasmare la politica climatica. Per ampi approfondimenti,
si veda S. VALAGUZZA, *Liti strategiche: il contenzioso climatico salverà il pianeta?*, in
Dir. proc. amm., 2 (2021), p. 293 ss. ed altresì G. GHINELLI, *Standing, Justiciability, and
Burden of Proof in Climate Litigation: Challenges and Proposals*, in *Yearbook of Socio-
Economic Constitutions*, editor E. Storskrubb, Springer, (2023), p. 169 ss. e anche p. 175.

³³ A cui si aggiunge anche il profilo della legittimazione ad agire, poiché il riconoscimento
di un c.d. «diritto al clima stabile» o meglio alla «salute climatica» impone di individuare
chi sia il soggetto legittimato a chiederne tutela. Sul punto si veda M. CARDUCCI, voce

verifica, per lo più, con riguardo alle *public climate change litigations*³⁴, sollevano rilevanti questioni in merito alla possibilità di dimostrare il nesso di causalità, fattuale e giuridico, tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto e l'impatto sullo stato climatico che avrebbe a sua volta determinato i danni a cose o persone³⁵.

La disciplina di tale profilo acquista una valenza peculiare nelle azioni di classe, come si avrà modo di osservare nel prosieguo.

3. L'oggetto del giudizio di classe e suoi riflessi con riguardo al contenzioso climatico

Il legislatore del 2019 individua un bacino applicativo della azione di classe molto ampio³⁶: come dimostra anche il suo inserimento all'interno del CPC³⁷, essa assume una valenza generale, in grado di abbracciare tutte le aree della responsabilità civile, per far fronte a condotte plurioffensive, inerenti all'esercizio di un'attività di impresa o alla gestione di servizi pubblici o di pubblica utilità. Detto strumento, inoltre, è diretto all'«accertamento della responsabilità», nonché alla «condanna al risarcimento del danno e alla restituzione», la quale, come prescrive, a sua volta, l'art. 840-*octies*, comma 5°, CPC, può riguardare non solo somme di denaro, ma anche «cose».

Dal lato attivo, invece, si è optato per una legittimazione diffusa: può agire in giudizio qualsiasi soggetto portatore di un diritto individuale omogeneo

Natura (diritti della), in *Dig. disc. pubbl. [Agg.]*, Torino, (2017), p. 516, il quale ricorda le diverse esperienze con riguardo all'azionabilità dei diritti della natura. In particolare, oltre a citare le forme di legittimazione delle associazioni ambientaliste, menziona la figura del difensore ambientale e di ipotesi di litisconsorzio processuale attraverso la figura del c.d. *amicus curiae*.

³⁴ Tali profili costituiscono il cuore delle argomentazioni del Tribunale di Roma, che, come ho già ricordato, ha rigettato le domande nel noto caso «Giudizio Universale».

³⁵ Come pone anche in luce G. GHINELLI, *Standing, Justiciability*, cit., p. 158.

³⁶ Come osserva R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in B. SASSANI (a cura di) *Class action. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31*, 2019, Pisa, p. 7. Concorda su tale aspetto anche D. AMADEI, *Nuova azione di classe e procedimenti collettivi nel codice di procedura civile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 5 (2019), p. 1052, il quale, però, osserva che l'espressione «condotta lesiva» risulta più adatta all'illecito aquiliano che all'inadempimento contrattuale.

³⁷ A tale generale disciplina si affianca quella di carattere speciale relativa alle azioni rappresentative, nazionale e transfrontaliera, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, riformate dal d. lgs. n. 28 del 10 marzo 2023, il quale ha determinato una importante novellazione del codice del consumo (d. lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), in cui si aggiungono gli articoli da 140-*ter* a 140-*quaterdecies*.

rispetto a quello degli altri individui, che sia in grado di rappresentarli nel loro insieme, così come si ricava dall'art. 840-ter, comma 4^o, CPC³⁸.

È, inoltre, sancita la legittimazione ad agire degli enti esponenziali, e nello specifico, di «organizzazioni e associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia» i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei diritti individuali omogenei³⁹.

Alcuni autori ritengono che gli enti esponenziali siano dotati di una legittimazione straordinaria *ope legis*: infatti, essi possono agire per la tutela degli interessi dei singoli, pregiudicati dalla condotta illecita, solo se risulta la loro iscrizione in un apposito elenco ministeriale⁴⁰. Secondo altri⁴¹, invece, tali enti godono di una legittimazione ad agire *iure proprio* che si aggiunge a quella del danneggiato.

Benché dall'art. 840-bis CPC si ricavi che oggetto dell'azione di classe siano sempre i diritti individuali omogenei, anche qualora ad agire siano gli enti esponenziali⁴², a diverse conclusioni si deve giungere qualora si volga l'attenzione all'art. 840-sexies CPC, il quale stabilisce che le associazioni e le organizzazioni possono agire solo per conseguire l'accertamento della responsabilità del resistente.

Da qui, il fiorire di diverse esegesi: secondo alcuni oggetto dell'accertamento e del giudicato è una mera questione di fatto⁴³ che, assume rilevanza per una pluralità di diritti e, quindi, di processi.

In tale caso, qualora l'azione di classe venga esperita da un'organizzazione o un'associazione, essa diviene, però, l'unica forma di tutela possibile.

³⁸ Previsione molto criticata da una parte della dottrina, A. GIUSSANI, *La riforma dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 6 (2019), p. 1581 ss.

³⁹ È stato pubblicato nell'aprile del 2022 il regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e delle associazioni richiamate dall'art. 840-bis CPC. La pubblicazione di tale normativa completa il nuovo quadro delle azioni di classe.

⁴⁰ I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Foro it.*, V (2019), c. 2330; D. AMADEI, *Nuova azione di classe*, cit., p. 1054; F. AULETTA, *Diritto giudiziale civile*, Bologna, 2023, p. 256.

⁴¹ M. L. GUARNIERI, in U. COREA E M. L. GUARNIERI, *Lineamenti processuali della nuova azione di classe*, in *Judicium*, 4 (2021), p. 437.

⁴² Già in questo senso sotto la previgente disciplina: R. CAPONI, *Variabilità dell'oggetto del processo (nell'azione collettiva risarcitoria)*, in *Riv. dir. proc.*, 1 (2009), p. 50 ss.; ID., *Liticonsorzio «aggregato». L'azione risarcitoria in forma collettiva dei consumatori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3 (2008), p. 822 ss.

⁴³ Sul punto ampiamente M. BOVE, *L'oggetto del processo «collettivo» dall'azione inibitoria all'azione risarcitoria*, in *Il giusto proc. civ.*, 3 (2008), p. 842 ss.

Altri autori⁴⁴ evidenziano che oggetto dell'azione di classe è sempre una pluralità di diritti individuali omogenei e non interessi collettivi e diffusi⁴⁵, tanto da giungere a rilevare che la persona giuridica, quando agisce in giudizio, deve sempre individuare nominativamente i titolari dei diritti la cui tutela vuole assicurare tramite l'azione.

In tale caso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 840-*sexies* CPC avrà ad oggetto una condanna generica⁴⁶.

Un'altra corrente interpretativa⁴⁷, invece, compiendo un discorso di più ampio respiro, reputa che l'elemento unificante posto alla base tanto dell'art. 840-*bis* quanto dell'art. 840-*sexiesdecies*, CPC, sia l'obbligo di comportamento imposto alle imprese e ai gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità. Infatti, tale obbligo costituisce la regola di condotta, ad attuazione necessariamente unitaria e come tale suscettibile di estendersi a terzi già nel suo contenuto precettivo di accertamento, che permette l'estensione del giudicato favorevole *ex art.* 1306 CC, da spendere anche nell'azione di classe.

Si tratta di una lettura pregevole, poiché in grado di garantire l'uniformità del sistema⁴⁸. Se, con riguardo all'azione inibitoria mi pare un'esegesi calzante, in merito all'azione di classe, ritengo opportuno precisare che oggetto di essa, pur convenendo che l'elemento caratterizzante rimanga

⁴⁴ C. CONSOLO, *L'azione di classe*, cit., p. 721; D. AMADEI, *Nuova azione di classe*, cit., p. 1054.

⁴⁵ In questo senso G. FINOCCHIARO, *Ammesse azioni nei confronti della Pa e in sede penale*, in *Guida al dir.*, 23 (2019), p. 26, il quale rileva che una diversa esegesi appare irragionevole. Osserva P.F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, Milano, 2019, p. 39, che le organizzazioni e le associazioni sono titolate di legittimazione per la tutela di interessi collettivi.

⁴⁶ Così C. CONSOLO, *L'azione di classe*, cit., p. 719. Dubbi sulla possibilità di parlare di condanna generica, seppure nella previgente disciplina, R. DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli, 2011, p. 311 ss.

⁴⁷ I. PAGNI, *L'azione inibitoria*, cit., pp. 2333 e 2334; ID., *Tutela individuale e tutela collettiva nella nuova disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, in A. BARBA (a cura di), *La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*, Napoli, 2000, p. 167. In questo senso già prima G. COSTANTINO, *Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile*, in AA. VV., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi. Atti del Convegno di Pavia 11-12 giugno 1974*, Padova, 1976, p. 233 ss.; A. PROTO PISANI, *Appunti preliminari per uno studio della tutela giurisdizionale degli interessi collettivi (o più esattamente: superindividuali) innanzi al giudice civile ordinario*, in *Dir. giur.*, 6 (1974), p. 278 ss.

⁴⁸ In verità anche la prima lettura proposta crea un ponte tra azione inibitoria e di classe, ma qualora quest'ultima sia proposta da un ente apre inevitabilmente al giudicato su questioni. Se la lettura offerta consente di garantire la razionalità del sistema, non bisogna dimenticare che l'azione di classe e quella inibitoria vengono costruite in modo autonomo, tanto che, se l'azione inibitoria collettiva viene proposta insieme a un'azione di classe, le due cause devono essere separate (art. 840-*sexiesdecies* CPC).

l'obbligo di comportamento, è sempre il diritto individuale omogeneo. Il diritto seriale (*rectius* l'obbligo di comportamento) viene in gioco come rapporto pregiudiziale, coperto dal giudicato solo in presenza di domanda di parte, *ex art.* 34 CPC.

La bontà di tale conclusione si rinviene nel dettato dell'art. 840-*bis* CPC da dove emerge che le menzionate persone giuridiche agiscono non per la tutela di una propria situazione sostanziale ma per quella dei singoli⁴⁹.

Dunque, tali enti agiscono in nome proprio ma per diritti altrui, che sono quelli di coloro che hanno svolto o svolgeranno adesione, prima o dopo la sentenza.

Peraltro, la vocazione principale della prima fase, che si chiude con il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 840-*sexies* CPC, è l'accertamento della lesione dei diritti individuali omogenei realizzata mediante il mancato rispetto di un obbligo di comportamento gravante su determinati soggetti. Ne consegue che l'oggetto dell'azione di classe non sarà mai una pluralità di interessi collettivi, a differenza di quanto potrebbe accadere nell'azione inibitoria⁵⁰, dove permane il richiamo alla tutela di tali posizioni.

⁴⁹ Infatti, il legislatore, dopo aver individuato al primo comma della norma l'ambito applicativo dello strumento processuale in questione, ovvero i diritti individuali omogenei, precisa, nell'*incipit* del secondo comma, che «a tal fine» possono agire sia ciascun componente della classe sia un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendono la tutela dei predetti diritti.

⁵⁰ Come già poneva in luce G. ALPA, *L'art. 140-bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2 (2010), p. 385; A. GIUSSANI, *Il nuovo art. 140bis c. cons.*, in *Riv. dir. proc.*, 3 (2010), p. 597; S. MENCHINI, in S. MENCHINI, A. MOTTO, *Art. 140 bis*, in <https://www.judicium.it> (ultimo accesso 7 maggio 2024), §§ 2; mette in evidenza l'ambiguità della formulazione, D. DALFINO, *Azione di classe e azione collettiva inibitoria: nuovo testo (art. 840 bis ss. c.p.c.) e nuove (ma non solo) questioni*, in *Foro it.*, V (2019), c. 324. Sulla nuova disciplina si veda il commento di A. TEDOLDI – G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840 sexiesdecies c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1 (2021), p. 230 ss., e D. AMADEI, *La nuova azione inibitoria collettiva*, in *Class action*, cit., p. 230 ss., che pone in evidenza come detta azione sia anfibia: da un lato individuale, esercitabile da «chiunque abbia interesse» e dall'altro collettiva, riconoscendosi la legittimazione delle «organizzazioni e delle associazioni senza scopo di lucro». Queste ultime agiscono *iure proprio*, grazie a una situazione sostanziale creata dalla norma stessa. Tuttavia, è opportuno precisare che anche quando agisce il singolo l'interesse tutelato è quello della collettività. Infatti, il valore aggiunto della nuova normativa (l'unico che giustifica la sua disciplina, esistendo già per il singolo il potere di ottenere un'inibitoria, come osserva A. MOTTO, *Note per uno studio sull'azione di condanna nella giurisdizione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 4 (2015), p. 911) è quello di consentire al singolo di ottenere un ordine di cessazione o divieto di reiterazione di condotte omissive o commissive riguardanti una pluralità di individui o enti. In altri termini, egli ottiene una tutela inibitoria a proprio vantaggio, ma, una volta attuata, essa è in grado di esplicare effetti anche nei confronti di tutti gli altri coinvolti dagli stessi comportamenti. Per una visione generale, seppure nel contesto antecedente

Ciò posto, l'azione di classe potrà essere esperita solo qualora possa essere fatto valere un pregiudizio ad un diritto individuale.

La dimensione collettiva, però, non è completamente esclusa: la promozione dell'azione deve rispondere all'esigenza di tutelare un interesse della classe⁵¹, la quale è la vera titolare dell'azione⁵².

La bontà dell'esegesi accolta con riguardo all'oggetto del processo impone, però, una dovuta precisazione qualora ad agire sia l'ente privo di mandato da parte del titolare del diritto individuale omogeneo, ipotesi oggi ammessa a differenza della previgente disciplina. In tale ipotesi, è inevitabile concludere che oggetto del processo può essere solo il diritto seriale violato, a meno che non si ritenga, come è stato invece prospettato, che gravi sulla persona giuridica attrice l'obbligo, pur sempre, di individuare nominativamente i titolari (anche uno solo) dei diritti la tutela dei quali si vuole assicurare tramite l'azione di classe⁵³.

Calate dette osservazioni nel contesto delle *climate change litigations* è evidente che non vi sono ragioni per negare, almeno in via teorica, la possibilità di fare ricorso alla tutela di classe, qualora essa sia ancorata a diritti soggettivi violati⁵⁴ da un'impresa o da un ente gestore di un pubblico servizio o di pubblica utilità. In tal caso, trattandosi di una mera azione risarcitoria la pronuncia del giudice non potrà riguardare alcuna attività di ripristino.

Diversamente, tramite essa non può ricevere tutela un interesse collettivo e/o diffuso o comunque un *global common*⁵⁵, come è solito essere qualificato il clima.

a quello in questa sede esaminato, D. AMADEI, *L'azione collettiva inibitoria*, Torino, 2018, p. 82 ss. e in part. p. 99.

⁵¹ Tuttavia, la normativa non prevede di verificare la *numerosity*, come osserva P.F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, cit., p. 33 ss.

⁵² Come pone in luce, R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, cit., p. 28 ss. e ancora prima A.D. DE SANTIS, *La tutela giurisdizionale collettiva*, Napoli, 2013, p. 577; S. MENCHINI, *La tutela giurisdizionale dei diritti individuali omogenei: aspetti critici e prospettive ricostruttive*, cit., p. 85, il quale precisa che l'interesse collettivo non costituisce l'oggetto del processo, ma ha un ruolo meramente strumentale, in quanto consente l'accesso alla tutela.

⁵³ D'altro canto, la legittimazione solo individuale presuppone, come è stato osservato (M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, cit., p. 32) un assetto sociale in cui i singoli si attivino, oltre che per tutela i propri diritti, anche per soddisfare interessi comuni ad altri soggetti. Tale «individualismo altruistico» non è, però, tipo della nostra cultura.

⁵⁴ E. NAVARRETTA, voce *Diritti inviolabili e responsabilità civile*, in *Enc. dir., Annali*, VII (2014), p. 343 ss.

⁵⁵ Sul punto, M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico*, cit., p. 72.

Detta limitazione, invece, non dovrebbe operare nell'ipotesi di azione inibitoria collettiva, la quale, essendo finalizzata ad «ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva», è concepita per reagire alla lesione di interessi effettivamente collettivi (*rectius* diffusi)⁵⁶. Dunque, essa potrebbe essere idonea a proteggere il bene «clima»⁵⁷.

Tuttavia, pare certo che, secondo la normativa vigente, né l'azione collettiva risarcitoria né quella inibitoria possano essere utilizzate nell'ipotesi di *climate change litigation* contro lo Stato, poiché il loro ricorso impone che la domanda sia proposta «nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività».

4. Il problema della omogeneità dei diritti

Mettendo da parte i profili concernenti l'azione collettiva inibitoria, l'effettiva applicabilità dell'azione di classe all'interno dell'ambito individuato dipende dalla possibilità di identificare concretamente una classe e, quindi, di offrire una definizione del concetto di omogeneità del diritto.

Detto requisito, mutuato dal diritto brasiliano, non possiede alcuna connotazione ontologica e non trova riscontro nel nostro ordinamento se non nella disciplina dell'azione di classe⁵⁸. Stante l'assenza di indicazioni univoche, detto termine ha sollevato diverse difficoltà esegetiche, acuite dalla nota ordinanza della Corte di cassazione del 2019, praticamente coeva

⁵⁶ Sul concetto di interessi diffusi e interessi collettivi la letteratura è molto ampia. A titolo esemplificativo, si ricordi V. VOCINO, *Sui cosiddetti interessi diffusi*, in *Studi in memoria di Salvatore Satta*, II, Padova, 1982, p. 1879 ss.; V. DENTI, voce *Interessi diffusi*, in *Noviss. dig. it., App. IV* (1983), p. 305 ss. il quale ritiene, in verità, che si possa parlare di interessi collettivi solo in relazione agli interessi di categoria. Ancora prima M.S. GIANNINI, *La tutela degli interessi collettivi nei procedimenti amministrativi*, in AA. VV., *Le azioni a tutela di interessi collettivi*, Padova, 1976, p. 23 ss.; N. TROCKER, voce *Interessi collettivi e diffusi*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, p. 1; C. PUNZI, *La tutela giudiziale degli interessi diffusi e degli interessi collettivi*, in *Riv. dir. proc.*, 3 (2002), p. 647.

⁵⁷ Come pone in evidenza S. VINCRE, in S. VINCRE – A. HENKE, *Il contenzioso «climatico»*, cit., p. 147.

⁵⁸ Come osserva anche M. LORENZOTTI, *Azione di classe e diritti individuali omogenei: opportunità o limite?* in *Contratti e impresa*, 2 (2022), p. 682 ss.

all'entrata in vigore della nuova legge, che ha gettato ombre sulla effettiva applicabilità delle azioni di classe⁵⁹.

Secondo l'opinione maggioritaria sorta sotto la vigenza della precedente disciplina, si possono definire come omogenei quei diritti che trovano il loro fondamento nella medesima «azione o omissione o condotta abituale di un medesimo convenuto»⁶⁰; sono cioè caratterizzati da una identità di questioni di fatto e di diritto⁶¹, ovvero da una medesima *causa petendi*⁶².

Una nozione così ampia della categoria postula l'ingresso nel giudizio di classe delle questioni cc.dd. personali o differenziate⁶³.

Per siffatta ragione, gran parte della dottrina, richiamando il criterio della *predominance* di cui alla *Rule 23*, lett. *b*, n. 3 delle *Federal Rules of Civil Procedure*, ha cercato di superare queste storture affermando che nel giudizio di classe possano ricevere tutela solo le liti caratterizzate da un elevato tasso di serialità, ovvero sostanzialmente «isomorfe»⁶⁴, in ragione dell'assoluta prevalenza delle questioni comuni su quelle personali⁶⁵.

Altri interpreti, invece, ritenendo fondamentale che il giudice, nell'accertare la responsabilità del convenuto, dovesse stabilire il «criterio

⁵⁹ Cass., 31 maggio 2019, n. 14886, in *Riv. dir. proc.*, 1 (2020), p. 356 ss., nt. A. GIUSSANI. Manifesta perplessità con riguardo a questa pronuncia anche B. SASSANI, *Presentazione*, in *Class action*, cit., p. IX.

⁶⁰ Come sintetizza A. GIUSSANI, *Il nuovo art. 140bis c. cons.*, cit., p. 597

⁶¹ M. TARUFFO, *La tutela collettiva nell'ordinamento italiano: lineamenti generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1 (2011), p. 115; parla di identità totale, R. POLI, *Sulla natura e sull'oggetto dell'azione di classe*, in *Riv. dir. proc.*, 1 (2012), p. 38 ss.

⁶² G. CONTE, *I «diritti individuali omogenei» nella disciplina dell'azione di classe*, in *Riv. dir. civ.*, 5 (2011), p. 611.

⁶³ A. GIUSSANI, *Aggregazione di cause e aggregazione di questioni nel contenzioso di serie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4 (2016), p. 1279 ss.

⁶⁴ Cfr. S. MENCHINI, in S. MENCHINI-A. MOTTO, *L'azione di classe dell'art. 140-bis c. cons.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 6 (2010), p. 1420 ss.; M. BOVE, *La trattazione nel processo di classe*, in *Il giusto proc. civ.*, 1 (2011), p. 93, il quale ritiene che le pretese individuali omogenee sono quelle in cui «le questioni comuni dovrebbero essere esclusive o almeno prevalenti»; I. PAGNI, *L'azione di classe del nuovo art. 140-bis: le situazioni soggettive tutelate, l'introduzione del giudizio e l'ammissibilità della domanda*, in *Riv. dir. civ.*, 4 (2010), p. 363, la quale reputa che occorra «dilatare gli spazi del controllo giudiziale fino a bloccare azioni che non presentano caratteristiche di serialità, tali da giustificare il ricorso al non semplice processo di classe»; M. DE CRISTOFARO, *L'azione collettiva risarcitoria «di classe»: profili sistematici e processuali*, in *Resp. civ. prev.*, 10 (2010), p. 1944; R. CAPONI, *Litisconsorzio «aggregato»*, cit., p. 836.

⁶⁵ C. CONSOLO, *Tutela giurisdizionale dei crediti «per adesione» ossia senza domanda giudiziale dei singoli consumatori*, in *Resp. civ. prev.*, 9 (2008), p. 1701 ss.; S. BOCCAGNA, *Art. 140-bis, commi 6,7,8,9*, in E. CESARO E F. BOCCHINI (a cura di), *La nuova class action a tutela dei consumatori e degli utenti. Commentario all'art. 140 bis del Codice del consumo*, Padova, 2012, p. 171 ss.

omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme»⁶⁶, ha sostenuto l'inapplicabilità dell'azione di classe con riguardo a quei danni caratterizzati da un elevato carattere di personalità⁶⁷.

Detta conclusione ha condotto diversi interpreti⁶⁸ a rilevare che i danni alla salute difficilmente possono trovare tutela attraverso l'azione di classe, poiché essi tipicamente necessitano, ad esempio, di un'indagine circa lo stato di salute iniziale di ciascun danneggiato⁶⁹.

Al contempo, sono stati sollevati numerosi dubbi in merito alla risarcibilità del danno morale ed esistenziale, per i quali occorre valutare una molteplicità di variabili che riguardano spesso in modo esclusivo ciascuno degli appartenenti alla classe. In tale filone interpretativo, come già anticipato, si inserisce una particolare pronuncia della suprema Corte⁷⁰, nella quale si precisa che la tutela di classe rimane compatibile con il risarcimento dei danni non patrimoniali⁷¹ qualora, in relazione a questi ultimi, siano posti in risalto i tratti comuni a tutti i membri della classe (purché adeguatamente specificati e provati).

È evidente che tale esegesi incida sull'accesso alla giustizia qualora nei contenziosi oggetto di esame si richieda la tutela dei danni inerenti ai diritti

⁶⁶ M. LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, in *Class action: il nuovo volto della tutela collettiva in Italia*, cit., p. 246.

⁶⁷ In questa direzione, F. BENATTI, *Il danno nell'azione di classe*, in *Danno resp.*, 1 (2011), p. 20; L. NIVARRA, *L'azione collettiva risarcitoria ed il diritto antitrust*, in A. M. GAMBINO e V. FALCE (a cura di), *Lineamenti giuridici-economici dell'azione di classe*, Roma, 2010, p. 173. In giurisprudenza, a titolo esemplificativo, si rimanda a: Trib. Milano, 9 dicembre 2013; Trib. Roma, 11 aprile 2011 in <https://dejure.it/#/home> (ultimo accesso 7 maggio 2024).

⁶⁸ Come osserva, con riguardo al contenzioso climatico, G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, cit., p. 1294; in materia ambientale sostengono tale profilo: A. GIUSSANI, *Giustizia civile e tutela dell'ambiente: una pagina ancora da scrivere?*, in A. M. LUPOI (a cura di), *Emergenza ambientale e tutela giuridica*, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 192; M. TARUFFO, *La legittimazione ad agire e le tecniche di tutela nella nuova disciplina del danno ambientale*, cit., p. 433 ss.

⁶⁹ Forti perplessità, in verità, seppure in un settore diverso da quello in questa sede analizzato, erano sorte, inizialmente, anche negli Stati Uniti: mi riferisco alle problematiche applicative emerse nelle c.d. *tobacco litigations*, dove si era più volte posta la questione della *commonality*.

⁷⁰ Cass., 31 maggio 2019, n. 14886 in <https://dejure.it/#/home> (ultimo accesso 7 maggio 2024). In merito a questo tema, si rimanda a C. SCOGNAMIGLIO, *Risarcimento del danno, restituzioni e rimedi dell'azione di classe*, in *Class action: il nuovo volto della tutela di classe*, cit., p. 102; S. MENCHINI, in S. MENCHINI-A. MOTTO, *Art. 140-bis*, cit., par. 3.

⁷¹ Si tratta di un profilo ampiamente esaminato sotto la previgente disciplina da M. LIBERTINI, *L'azione di classe e le pratiche commerciali scorrette*, cit., p. 252 ss.

fondamentali della persona⁷², ma, in realtà, simili problemi si possono verificare anche con riguardo alla risarcibilità del danno patrimoniale⁷³.

I menzionati dubbi impongono, dunque, di dare una definizione certa del concetto di omogeneità⁷⁴.

Come si ha avuto modo già di precisare, l'elemento caratterizzante sia dell'azione di classe che di quella inibitoria è l'obbligo di comportamento violato: esso consente di dare anche consistenza al diritto risarcitorio e restitutorio. Ne consegue che quando si discorre di diritti omogenei è necessario fare riferimento a quelle liti che scaturiscono dalla violazione del medesimo obbligo di condotta. Quindi, ciò che rileva è il fatto generatore del danno⁷⁵, il quale deve essere caratterizzato da elementi di fatto e di diritto comuni. In altri termini, i diritti individuali non solo devono avere il medesimo contenuto, ma devono essere riconducibili alla stessa figura giuridica. Tali osservazioni impongono di ritenere necessaria che vi sia anche una comunanza nell'atteggiarsi del nesso di causalità tra la condotta lesiva e l'evento dannoso lamentato dalla classe⁷⁶.

Nel contenzioso climatico la verifica di tale profilo presuppone anche quella intercorrente tra la condotta tenuta dal soggetto convenuto e l'impatto sullo stato climatico che, a sua volta, ha determinato i danni a cose o persone⁷⁷. Nei giudizi in parola, in altri termini, l'istituto della

⁷² Come conferma recentemente C. PETRILLO, *Situazioni soggettive implicate*, in *Class action*, cit., p. 60.

⁷³ Per una completa spiegazione, si vis, E. GABELLINI, *Accesso alla giustizia*, cit., p. 1127.

⁷⁴ Tale elemento, come è stato osservato (G. MONTELEONE, *L'azione di classe in Italia. Brevi osservazioni critiche*, in *Il giusto proc. civ.*, 2 (2023), p. 312), «scolpisce la legittimazione ad agire».

⁷⁵ Sul punto sono utili anche le osservazioni di Trib. Venezia, 25 maggio 2017, in *Danno e resp.*, 2 (2018), p. 214 ss., nt. V. SELINI, dove si evidenzia che ai fini del giudizio di ammissibilità dell'azione di classe l'omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti va rintracciata nell'unicità del c.d. danno evento, mentre non rilevano gli aspetti attinenti al c.d. danno-conseguenza.

⁷⁶ Come osserva P.F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, cit., p. 27 ss. e in part. p. 31, il quale precisa che non è possibile parlare di omogeneità nel caso in cui sia necessaria un'indagine circa il nesso di causalità del tutto avulsa dal *thema probandum* e *decidendum* introdotto in giudizio dal proponente; nel medesimo senso, A. AMIDEL, *Azione di classe e inibitoria collettiva: un bilanciamento a due anni dall'entrata in vigore della riforma, nella prospettiva del recepimento della Direttiva UE 2020/1828*, in *Riv. dir. priv.*, 3 (2023), p. 395 ss.

⁷⁷ Proprio per tale ragione, nonostante le espresse richieste di compensazione monetaria, sino ad ora, i giudici nazionali si sono limitati ad ordinare l'adozione di azioni concrete per limitare le emissioni inquinanti, come giustamente osservano A. HENKE, IN S. VINCRE- A. HENKE, *Il contenzioso «climatico»*, cit., p. 153.

responsabilità civile si tinge di connotati diversi⁷⁸, che trascendono il rapporto bilaterale tra danneggiato e danneggiante⁷⁹.

Peraltro, non si può neppure dimenticare che la possibile esistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento incide anche con riguardo al profilo prodromico e preliminare della legittimazione ad agire e, ai fini dell'analisi compiuta in questa sede, inevitabilmente rileva con riguardo alla stessa esistenza di una classe⁸⁰.

Per cercare di aggirare detti ostacoli dimostrativi, una parte della dottrina suggerisce di avvalersi della c.d. *climate attribution science*⁸¹, la quale consentirebbe di individuare un legame tra uno specifico danno legato al clima e le emissioni di gas serra provocate da un emittente e altresì di definire la responsabilità propria del convenuto in proporzione al suo contributo al danno totale subito dall'attore.

Grazie ai risultati conseguiti tramite tale scienza è possibile tipizzare le dinamiche climatiche, incidendo, dal punto di vista processuale, per esempio, sul bacino applicativo dei fatti notori e di quelli non contestati, come viene posto anche in evidenza dagli artt. 6 al 9 del *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change* redatto dall'*International Bar Association*. Detta disciplina impone che i giudici debbano prendere atto delle citate evidenze scientifiche⁸².

⁷⁸ Come pone in luce, qualificandole «anti-tors» D.A. KYSAR, *What Climate change Can Do about Tort Law*, in *Environmental Law*, Vol 41:1 (2011), p. 8 ss., consultabile in https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1645871 (ultimo accesso 7 maggio 2024).

⁷⁹ Come osserva M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico*, cit., p. 67 e pone in evidenza anche C. BENINI, *Sui giudizi di responsabilità civile intentati contro i c.d. Global Carbon Majors: riflessioni internazionalprivatistiche a margine della climate change litigation*, cit., par. 2.

⁸⁰ Aperture su tale profilo, in verità, si sono registrate anche nella già citata causa intentata innanzi alla *Hague Distric Court* contro *Shell (Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.*, The Hague District Court, 26 May 2021, cit.) finalizzata ad ottenere una riduzione delle emissioni da parte della azienda. In tal caso, il Tribunale ha riconosciuto che la condotta dell'azienda abbia contribuito al cambiamento climatico e l'ha condannata alla riduzione delle emissioni.

⁸¹ Essa si fonda sui report dell'*IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)*, la cui rilevanza e legittimità deriva dall'autorità riconosciutagli dagli Stati che hanno ratificato gli Accordi delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e, in particolare, l'Accordo di Parigi del 2015, i cui negoziati si sono mossi proprio nel quadro di tali evidenze scientifiche. Per un'ampia analisi, M.F. CAVALCANTI, *Fonti del diritto e cambiamento climatico: il ruolo dei dati tecnico-scientifici nella giustizia climatica in Europa*, in *DPCE online*, 2 (2022), p. 334 ss.; A. PISANÒ, *Il diritto al clima*, cit., p. 45 ss.

⁸² Benché si tratti di un modello applicabile solo alle controversie intentate contro i governi, esso offre spunti di riflessione importanti anche con riguardo alle liti oggetto della presente disamina. Inoltre, l'art. 9 del *Model Statute for Proceedings Challenging Government Failure to Act on Climate Change* (consultabile in [226](https://www.iba-</p></div><div data-bbox=)

Inoltre, la *climate attribution science* si basa su calcoli probabilistici, i quali assumono piena rilevanza nella dimensione dell'azione di classe⁸³: infatti, l'art. 840-*quinquies* CPC prevede che «ai fini dell'accertamento della responsabilità del resistente il tribunale possa avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici»⁸⁴.

La nuova disciplina dell'azione di classe introduce anche una peculiare regolamentazione dell'istituto dell'esibizione, che favorisce l'accertamento della responsabilità dell'impresa, consentendo con maggiore facilità di recuperare quelle conoscenze tecniche e scientifiche che l'impresa convenuta, generalmente, cela in funzione difensiva⁸⁵.

Inoltre, la prova del nesso causale tra la condotta dell'impresa e il danno subito dal singolo impone ai ricorrenti di spendere tempo e risorse su questioni complesse e di dovere ricorrere naturalmente ad esperti molto costosi. Tali ultimi oneri potrebbero ostacolare l'accesso alla giustizia in detto settore, stante l'impossibilità per l'attore (specialmente quando si tratti di persone fisiche) di sostenere i relativi oneri.

net.org/Climate-Change-Model-Statute, ultimo accesso 7 maggio 2024) disciplina l'inversione dell'onere della prova come diretta conseguenza dell'applicazione del principio di precauzione. Si legge, infatti, «*in Government-related climate change proceedings, the Court shall apply the precautionary principle except where the Court finds and articulates why its application is unnecessary or inappropriate in the particular claim. [9.2] The precautionary principle means that where there are threats of serious or irreversible environmental damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent, mitigate or adapt to climate change or the likely adverse effects of climate change or to remedy any likely or resulting damage. [9.3] Where the precautionary principle applies, the party challenging the application of the precautionary principle bears the evidential burden of proving that: (a) the threat of serious and irreversible damage is not a real risk or is negligible; and (b) regardless of the finding in Article 9(3)(a), whether any measures the challenging party proposes to prevent, mitigate or adapt to climate change or remedy any resulting damage will be effective*». Il principio di precauzione gioca un ruolo importante anche negli *Oslo Principles on Global Climate Obligations*, consultabili in <https://globaljustice.yale.edu/oslo-principles-global-climate-change-obligations> (ultimo accesso 7 maggio 2024).

⁸³ Sulla prova statistica, *ex multis*, M. TARUFFO, *La prova scientifica nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 4 (2005), p. 1079; A. CARRATTA, *Prova scientifica e ragionamento presuntivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1 (2022), p. 24 ss.

⁸⁴ Sul punto, P.F. GIUGGIOLI, *L'azione di classe*, cit., p. 113 ss., il quale osserva che il dato statistico assume un ruolo di elemento presuntivo «rafforzato», idoneo di per sé ad integrare lo standard della presunzione semplice di cui all'art. 2729 CC; A.D. DE SANTIS, *Il procedimento*, in *Class action*, cit., p. 107 ss. Per un'ampia disamina si veda AA. VV., in S. PATTI e R. POLI (a cura di), *Il ragionamento presuntivo*, Torino, 2022.

⁸⁵ Non si può sottacere, tuttavia, che l'ampiamiento dello spettro dell'indagine è bilanciato da alcune previsioni, che potrebbero limitare la sua effettività, come, ad esempio, la valutazione da parte del giudice dei costi dell'esibizione. Per un'ampia disamina, G. CARUSO, *Contributo allo studio delle azioni di classe*, Napoli, 2021, p. 179 ss.

Detto problema può trovare parziale soluzione nella normativa dell'azione di classe, in relazione alla quale è delineata una disciplina concernente la consulenza tecnica particolarmente favorevole per la parte ricorrente: infatti, l'anticipazione delle spese e l'acconto sul compenso del consulente tecnico sono generalmente poste a carico della parte resistente.

L'insieme degli elementi descritti propri della disciplina interna delle azioni di classe facilitano, evidentemente, l'accertamento della responsabilità dell'impresa convenuta, incidendo anche sulla fattispecie costitutiva del diritto e sul riparto dell'onere della prova.

Infine, come anticipato, l'attuale disciplina elimina il riferimento al «criterio omogeneo di calcolo» per le liquidazioni delle somme dovute agli aderenti e dall'altra, individua una fase specifica per l'esame delle domande di adesione e l'eventuale condanna al resistente al pagamento delle somme o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente. Dunque, la quantificazione può essere anche diversa, purché la stessa possa realizzarsi tramite mezzi di prova documentali.

Tuttavia, non si può nascondere che le violazioni che fuoriescono dal mancato rispetto di obbligazioni seriali inevitabilmente sono connotate da elementi individuali.

Per tale ragione, ritengo condivisibile l'opinione di chi⁸⁶ ha evidenziato che, per non rendere vacua la disciplina delle azioni di classe e, dunque, limitare in modo eccessivo il bacino applicativo della legittimazione ad agire, è opportuno procedere all'omogeneizzazione degli aspetti disomogenei. Infatti, i profili disomogenei rispetto all'intera classe sono solitamente seriali rispetto ad una sua parte.

5. Il limite temporale di applicazione delle azioni di classe: alcune suggestioni

Altro profilo che può generare difficoltà applicative è quello contemplato dall'art. 7 della l. n. 31 del 2019, il quale prevede che la disciplina dell'azione di classe si applichi alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore⁸⁷.

Mi pare che questa previsione rappresenti un rilevante problema ai fini della effettiva applicazione delle azioni di classe nel contenzioso climatico.

⁸⁶ A. GIUSSANI, *Diritti omogenei e omogeneizzati nell'azione di classe*, cit., p. 364 ss.

⁸⁷ Sulla applicabilità di tale previsione si veda Trib. Roma (ord.), 14 ottobre 2022, in *Foro it.*, I (2023), c. 155 ss.

Come è possibile ritenere che le emissioni CO₂ abbiano prodotto danni solo a partire dall'entrata in vigore della legge?

Essi derivano, generalmente, da condotte che si protraggono da tempo e nel tempo⁸⁸.

Benché la scienza climatica sia giunta a risultati soddisfacenti anche nella valutazione di quando i danni climatici abbiano avuto origine, è indubbio che il limite temporale previsto dalla legge in esame costituisca un problema, come dimostra anche la posizione assunta dai giudici nel caso *Native Village of Kivalina vs. ExxonMobil Corp*⁸⁹, nel quale era stato osservato che il cambiamento climatico era il risultato di numerose fonti di emissioni nel corso degli anni.

Inoltre, in molti casi, lo stesso concretarsi del danno potrebbe soggiacere a tempistiche diverse, ma non per questo si deve ritenere che non possa operare lo strumento collettivo.

6. Conclusioni

Alla luce delle osservazioni svolte, è indiscutibile che il contributo che le azioni di classe possano dare, oggi, alle *climate change litigations* sia, oltre che vincolato ai limiti normativi fatti propri dalla nuova disciplina collettiva, anche da come gli operatori pratici decideranno di affrontare le problematiche in questa sede esaminate e, in particolare, il profilo dell'omogeneità dei diritti.

Infatti, solo il superamento delle barriere applicative individuate, consentirà alle azioni di classe di svolgere la loro funzione di deterrenza e di divenire effettive «leve di politica del diritto»⁹⁰ in questo settore.

Affinché detto risultato possa configurarsi, è necessario evitare di considerare il processo di massa con le lenti sostanziali del rapporto a due⁹¹.

⁸⁸ Sul punto M. CARDUCCI, voce *Cambiamento climatico*, cit., p. 69, il quale osserva che al danno climatico non si attagliano le disposizioni tradizionali del singolo danno civile come mero istantaneo accadimento.

⁸⁹ Consultabile in <https://climatecasechart.com/case/native-village-of-kivalina-vs-exxonmobil-corp/> (ultimo accesso 7 maggio 2024).

⁹⁰ Tale funzione è evidenziata da F. AULETTA, *Diritto giudiziale civile*, cit., p. 252, il quale non ritiene, invece, che l'azione di classe sia una chiave di ingresso al sistema giudiziario.

⁹¹ E. FERRANTE, *Diritti soggettivi e processo di massa*, in *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, cit., p. 80; sul punto anche S. RODOTÀ, *Diritti civili e politiche delle riforme: il diritto collettivo come terza dimensione della geometria istituzionale*, in A. BALDASSARE (a cura di), *I limiti della democrazia*, Roma-Bari, 1985, p. 98, a proposito del passaggio dalla «affermazione di diritti individuali al

Ciò vuole dire che detto strumento processuale deve trovare attuazione tutte le volte in cui le domande presentino lineamenti utili per la trattazione e la decisione congiunta⁹².

In tale dimensione è inevitabile che la tutela ottenibile da ciascun membro della classe, se raffrontata a quella potenzialmente conseguibile in sede individuale, sia generalmente inesatta.

Non credo, però, che tale profilo produca una lesione del diritto vantato dalle parti, le quali, accedendo all'azione di classe, accettano una modalità di attuazione del diritto diversa da quella individuale⁹³: essa se, da un lato, offre loro, come si è visto, dei vantaggi in termini di efficienza a fini dell'accertamento della responsabilità della loro controparte⁹⁴, dall'altro pone il rischio di offrire una tutela risarcitoria talvolta minore rispetto quella conseguibile attraverso il processo tradizionale.

Non vi è dubbio, invece, che l'azione inibitoria collettiva, su cui nella presente disamina si sono svolti solo alcuni cenni, essendo affrancata dalle logiche connesse alla responsabilità civile, possa costituire un ottimo strumento di prevenzione dei danni climatici⁹⁵, così come richiede anche la famosa *Public Trust Doctrine*⁹⁶.

Anche in tale caso, la sua applicazione è, attualmente, subordinata ai vincoli dettati dalla previsione normativa.

riconoscimento di diritti collettivi»; A. DONATI, *Azione collettiva e diritti soggettivo collettivo*, in *Contr. e impr.*, 4-5 (2010), p. 927 ss.

⁹² Questa necessità ha portato negli Stati Uniti alla diffusione di un nuovo fenomeno che si affianca alla "tradizionale" *class action*, ovvero la *multidistrict litigation*, come pone in luce N. TROCKER, *La class action negli Stati Uniti: lo stato dell'arte*, cit., p. 175.

⁹³ A. GIUSSANI, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, cit., p. 76 ss., il quale, coniando la metafora «dell'autobus della giustizia», rileva che l'esercizio dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei diritti individuali omogenei consente il raggruppamento di un gran numero di controversie seriali, assicurando un trattamento meno personalizzato unitamente, però, a un significativo abbattimento del costo unitario. Esso consente di conseguire, a parità di costi, un enorme incremento dell'attuazione del diritto sostanziale. In via generale su tale aspetto si veda il noto scritto di CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di E. Redenti*, II, Milano, 1951, p. 695 ss.

⁹⁴ La cui realizzazione oggi trova ulteriore conferma nella disciplina delle spese del giudizio, come evidenzia G. MAZZAFERRO, *Le spese e le sanzioni*, in *Class action*, cit., p. 164 ss. Detta disciplina, tuttavia, è comunque lontana dalla previsione statunitense: A. GIUSSANI, *Class action e finanziamento delle liti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2 (2022), p. 303 ss.

⁹⁵ S. VINCRE, in S. VINCRE – A. HENKE, *Il contenzioso «climatico»*, cit., p. 147.

⁹⁶ Si tratta della teoria per cui lo Stato è obbligato a tutelare gli elementi naturali che, per il loro intrinseco valore collettivo, devono essere preservati anche per le generazioni future e rispetto alla quali lo Stato non ha un potere dispositivo. Per un'ampia analisi G. GHINELLI, *Le condizioni dell'azione nel contenzioso climatico: c'è un giudice per il clima?*, cit., p. 1287 ss., anche per le relative citazioni.

Abstract (ENG): This paper aims at examining the effectiveness of class actions as a tool of protection against damages caused by climate change. After reconstructing the main elements of climate change litigation, the analysis focuses on class actions law, in particular, about the object of trial and about the concept of "homogeneous rights", to verify the potential applications of Italian class action law concerning climate change litigation.

Keywords (ENG): class action; climate change litigation; homogeneous rights; tort law; causal link; time limit.